



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 128 DEL 19/07/2025

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI VIABILITA' AL FINE DI CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'EVENTO AGONISTICO SPORTIVO CICLISTICO DENOMINATO "9° MEMORIAL ALFREDO FORNASIERO", INDETTO PER DOMENICA 03 AGOSTO 2025 IN LOCALITA' CORTE DI PIOVE DI SACCO.

Il Responsabile

PREMESSO che:

- la A.s.D. ALFREDO FORNASIERO con sede a Piove di Sacco (PP) in via Provinciale n. 16, organizzatrice della competizione agonistica ciclistica categoria Elite-Under 23 F.C.I. indetta per domenica 03.08.2025 e denominata "9° Memorial Alfredo Fornasiero – 9^a medaglia d'oro fratelli Fornasiero – G.P. Circuito dei Casoni", in data 15.05.2025 ha inoltrato agli Enti preposti formale istanza per lo svolgimento della manifestazione sportiva indicata;
- il percorso di gara interessa le seguenti vie comunali ed extra comunali: via provinciale - S.P. 53 (partenza ed arrivo), via via Arzeron – S.P. 53 - , via Beverare, via XXV aprile, via Trieste, via Trento, via dei Frisoni, via Fiumazzo, via Cò Cappone, via Sampieri - S.P. 53 - , via Provinciale – S.P. 53 – vp.za Monumento, via Righe, via Bonazza, via Monte Cengio – comune di Campolongo Maggiore - , via Ramei, via Provinciale – S.P. 53.
- alla Provincia di Padova, con nota nr. 26593 del 25.06.2025 è stato inviato l'assenso al transito della manifestazione ex art. 9 del D.Lgs. 285/92;
- alla Prefettura di Padova, ai sensi degli artt 6, 7 e 9 del D.Lgs. 285/92, compete l'emissione dell'Ordinanza di carattere generale volta a limitare il transito di veicoli e persone lungo le strade facenti parte del percorso di gara;
- la disposizione della Prefettura, per questo comune, consiste nella chiusura al transito di tutti i veicoli ex art. 47 del D. Lgs. 285/92 in entrambi i sensi di marcia sulle suddette vie, .."a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" (transitante al massimo 5 minuti prima dell'arrivo del primo concorrente) e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti".

VISTA l'istanza prot. 98554 del 06.03.2025, prodotta dall'Associazione organizzatrice e volta a garantire gli spazi necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'evento sportivo.

ATTESA la necessità di disciplinare la viabilità locale per garantire il regolare svolgimento

della manifestazione in totale sicurezza per gli atleti e per il pubblico che assisterà all'evento, nonché la necessità di assicurare la creazione di percorsi alternativi per i veicoli dei residenti e degli altri utenti della strada, compreso il trasporto pubblico di linea.

VISTI:

- gli artt. 5, 6,7, 43,190 e 191 del D.Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTE le ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione concernente la circolazione stradale.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente ordinanza il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

Il giorno 03 agosto 2025 (domenica):

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli:

- a) dalle ore 04.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine delle operazioni logistiche connesse all'evento sportivo in via Provinciale, ambo i lati, limitatamente al tratto di via compreso tra i civv. 10/105 e l'incrocio semaforico con via Villa/p.za Monumento;
- b) dalle ore 10:30 alle ore 19:00 in p.za Monumento (lato sx) dal civ. 6 al civ. 10;
- c) dalle ore 04.00 alle ore 19.00 in p.le della Brenta.

AVVERTE

Che:

- oltre alle segnalazioni del personale ex art. 12 C.d.S. gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.
- d'intesa con le Aziende interessate, il servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma, potrà subire dei ritardi;
- per tutta la durata della gara e per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, resta intesa l'applicazione da parte del personale di

Polizia stradale, di quanto stabilito dall'art. 43 comma 5 del CdS.

Sono esclusi dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento qualora si rendano necessari interventi d'urgenza e previa intesa con gli organi di polizia stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune. A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal CdS .

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Notifiche:

A.s.d. ALFREDO FORNASIERO

Albo

Prefettura di Padova

Questura di Padova

Provincia di Padova

Comune di Campolongo Maggiore

Comando Carabinieri di Piove di Sacco

Dist. Polizia Stradale Piove di Sacco

Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Sistemi Territoriali Spa

Direzione Sanitaria Ospedale Civile Piove di Sacco

SUEM – Padova

ACTV – Mestre

BusItalia Veneto – Padova

Sesa Spa

Ascom - Piove di Sacco

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

**Il Responsabile
Gianni Meneghin**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

